

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COPPO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 APRILE 1966

Provvidenze a favore dei lavoratori dei settori dichiarati in crisi, dei lavoratori licenziati per riduzione di personale e dei lavoratori disoccupati

ONOREVOLI SENATORI. — L'esperienza di questi ultimi anni ha richiamato l'attenzione di tutti gli ambienti, e in particolare di quelli del lavoro e dei pubblici poteri, sulle profonde ripercussioni che lo sviluppo industriale con le conseguenti trasformazioni (tecniche, organizzative, finanziarie, ecc) esercita sui livelli e sulle caratteristiche dell'occupazione.

Pur non potendo assumere come situazione normale di riferimento quella attuale, in cui i fenomeni di crisi strutturale e di trasformazione di taluni settori industriali sono influenzati ed aggravati da una congiuntura economica generale sfavorevole, è dimostrato anche dall'esperienza degli altri Paesi industrializzati, che le trasformazioni tecniche e organizzative, e l'evoluzione strutturale delle aziende e dei settori determinano talora gravi problemi di disimpiego parziale o temporaneo dei lavoratori e pongono esigenze di mobilità sia territoriali che settoriali con conseguente necessità di riqualificazione della manodopera interessata.

Il presente disegno di legge si propone un duplice obiettivo:

a) la predisposizione di adeguate misure di intervento a favore dei lavoratori di settori od aziende industriali interessate da gravi fenomeni di ristrutturazione e di riorganizzazione o da situazioni di crisi, dichia-

rate con provvedimento del Ministro del bilancio e della programmazione economica, per il periodo della loro durata;

b) la garanzia di un minimo di reddito per un certo periodo di tempo, ai lavoratori colpiti da provvedimenti di licenziamento per riduzione di personale, in conformità alla volontà espressa dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori con l'accordo interconfederale del 5 maggio 1965 (articolo 4), e a tutti i lavoratori che perdano il posto di lavoro.

Il primo obiettivo risponde alla esigenza di predisporre strumenti adeguati e permanenti da utilizzare per interventi a favore dei lavoratori di settore od aziende colpite da gravi fenomeni di crisi sia strutturale che congiunturale. L'utilità di tali strumenti permanenti e generali è determinata:

a) dalla necessità di intervenire tempestivamente sia per tutelare i lavoratori interessati sia per consentire alle aziende di operare le trasformazioni che si rendono necessarie;

b) dalla opportunità di non creare strumenti di carattere settoriale che rendano difficile il coordinamento degli interventi ed accentuino i rischi della frammentarietà, ed in particolare quelle della dispersione e della scarsa efficienza delle risorse impiegate;

c) dalla necessità di gestire con criteri uniformi e collaudati dall'esperienza gli strumenti di intervento.

Circa la natura delle misure indicate nel disegno di legge, è appena il caso di far rilevare come esse corrispondano alle esigenze fondamentali di tutela dei lavoratori scaturite dall'esperienza quotidiana e proposte da lungo tempo dalle organizzazioni sindacali.

Le medesime inoltre trovano una precisa corrispondenza nella dichiarazione generale sui problemi della congiuntura sottoscritta dalla maggioranza dei componenti del CNEL in occasione della recente discussione avutasi in assemblea sulla situazione congiunturale.

Il secondo obiettivo risponde invece alla esigenza di evitare che il licenziamento per cause non certo attribuibili al lavoratore ponga quest'ultimo in una situazione drammatica, privandolo della sua fonte di reddito, che non si può certo ritenere sostituita dall'indennità di disoccupazione che attualmente è corrisposta in misura assolutamente inadeguata.

La corresponsione del trattamento integrativo previsto dal presente disegno di legge consente al lavoratore interessato, per un certo periodo di tempo, di far fronte alle esigenze economiche personali e familiari e alla ricerca di un nuovo posto di lavoro.

Il trattamento viene naturalmente a cessare, indipendentemente dal periodo tra-

scorso, quando il lavoratore abbia costituito un nuovo rapporto di lavoro. Tale trattamento, inoltre, che verrebbe a sostituire le attuali indennità ed extraliquidazioni che vengono in genere concesse nei casi di riduzione di personale, consente di ripartire mutualisticamente tale onere per tutte le aziende evitando di gravare proprio su quelle che si trovano in situazioni delicate o difficili.

Il presente disegno di legge prevede inoltre una revisione dell'attuale trattamento di disoccupazione con l'elevazione sia della misura giornaliera dell'indennità sia della durata del periodo di corresponsione. La suddetta revisione è dettata dalla necessità di adeguare l'indennità di disoccupazione prevista da molti anni in una misura del tutto inadeguata e dall'esigenza di prorogare la durata, come è stato fatto di recente a favore dei lavoratori di taluni settori.

Riteniamo infine di dover sottolineare come l'intervento organico proposto a favore dei lavoratori colpiti da fenomeni di disimpiego totale o parziale trovi significative corrispondenze nelle esperienze di altri paesi industrialmente sviluppati (Gran Bretagna, Svezia, ecc.), che, nel quadro di una politica attiva del mercato del lavoro sviluppata attraverso la stretta collaborazione dei Pubblici poteri e delle Organizzazioni interessate, perseguono il sostegno del mercato del lavoro ed efficaci tutele a favore dei lavoratori disimpiegati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai lavoratori delle aziende industriali interessate da esigenze di ristrutturazione e di riorganizzazione o da situazioni di crisi congiunturale si applicano per il periodo di tempo previsto dal decreto di cui all'articolo 2 le seguenti provvidenze:

a) agli operai sospesi o che lavorano ad orario ridotto verrà corrisposta una integrazione pari ai 2/3 del salario orario per le ore non lavorate dalle 0 fino alle 40 set-

timanali a carico della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria;

b) ai lavoratori disoccupati che frequentano corsi di addestramento e di riqualificazione professionale verrà corrisposto per ogni giornata effettiva di presenza un assegno di 500 lire in sostituzione del trattamento economico integrativo previsto dall'articolo 52 della legge 29 aprile 1949, numero 264;

c) i lavoratori licenziati che abbiano raggiunto al momento della cessazione del rapporto di lavoro l'età rispettivamente di 55 anni se uomini e 50 anni se donne possono optare per un trattamento speciale, sostitutivo di quello di cui al precedente punto b) e dell'indennità di disoccupazione da corrispondersi fino al raggiungimento dell'età minima pensionabile, la cui erogazione cesserà al momento della costituzione di un nuovo rapporto di lavoro. Il predetto trattamento speciale, che sarà erogato dal Fondo di cui all'articolo 4, verrà regolato con decreto del Ministro del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali interessate dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Art. 2.

Le esigenze di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale e le situazioni di crisi congiunturale, ai fini dell'applicazione del precedente articolo 1, sono dichiarate con decreto del Ministro del bilancio di concerto con i Ministri dell'industria e del commercio e del lavoro, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro interessate.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione del punto b) dell'articolo 1, gli Uffici provinciali per il lavoro e la massima occupazione competenti per territorio, sentito il Comitato di cui all'ultimo comma del presente articolo, devono predisporre tempestivamente piani adeguati di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale, tenendo presenti le esigenze del mercato del lavoro locale e nazionale e le tendenze di sviluppo delle attività economiche.

I predetti corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale possono essere

svolti oltre che dagli enti di cui all'articolo 47 della legge 29 aprile 1949, n. 264, anche dalle imprese, secondo le direttive e i programmi stabiliti dagli Uffici del lavoro e sotto la concreta ed assidua vigilanza dei competenti Ispettorati del lavoro.

In seno alle Commissioni provinciali per il collocamento di cui all'articolo 25 della citata legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituito un apposito Comitato avente il compito di esprimere parere sui piani di addestramento e di riqualificazione dei lavoratori e di controllarne l'attuazione.

Il Comitato è presieduto dal Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro ed è composto:

- a) da tre rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori;
- b) da due rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro;
- c) dal rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura;
- d) dal Capo del Circolo dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 4.

È istituito presso l'INPS un Fondo speciale a carico delle aziende industriali per la corresponsione, a favore dei lavoratori dell'industria licenziati per riduzione di personale, di un trattamento integrativo dei normali trattamenti di fine lavoro.

La misura, le modalità e le condizioni di erogazione del predetto trattamento, nonché le forme di finanziamento del Fondo, verranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro interessate.

Art. 5.

Per gli operai che cessano dal lavoro, il periodo massimo durante il quale può essere corrisposta l'indennità di disoccupazione è elevato da 180 a 360 giorni e la misura dell'indennità è elevata a lire 600 giornaliere. Ai medesimi saranno inoltre corrisposti per il suddetto periodo gli assegni familiari, l'assistenza di malattia, nonché il trattamento di maternità e puerperio.